

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI FATA

RISCHI DIVERSI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE
GENERALE

**IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO,
CONTENENTE LA NOTA INFORMATIVA
COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO E LE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, DEVE
ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO**

**Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa**

Mod. 14/506.1 - Ed. 12/2010



FATA
ASSICURAZIONI



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

Addetti

- tutti i titolari dell'impresa artigiana o commerciale la cui attività è oggetto dell'assicurazione;
- i familiari coadiuvanti (ovvero i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata);
- gli associati in partecipazione che prestano la loro opera nell'impresa stessa;
- i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato);
- i lavoratori parasubordinati;
- i Prestatori di Lavoro in regime di somministrazione o con contratti di lavoro interinale;
- ogni altro collaboratore inquadrabile nella definizione di Prestatore di Lavoro.

Devono, comunque, essere considerati tra gli addetti tutti i soci dell'Assicurato.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei ad una attività professionale o d'impresa.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Fatto accidentale

Il fatto che non sia conseguenza naturale e diretta delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita ovvero della condotta - omissiva o commissiva - produttiva del danno coperto dall'assicurazione.

In ogni caso si conviene che non possa considerarsi derivante da fatto accidentale il danno che consegua a violazioni volontarie da parte dell'Assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione o in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Franchigia

L'importo del danno liquidabile, determinato in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto per sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, e, nei casi in cui sia precisato in polizza, per anno assicurativo, a prescindere dal numero di sinistri.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

Prestatori di Lavoro

Le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto, associazione in partecipazione).

Si precisa che nella presente definizione sono inclusi altresì:

- Prestatori di Lavoro utilizzati nei termini di cui alla presente definizione in base a contratti di somministrazione ovvero a contratti di lavoro interinale;
- collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto (lavoratori c.d. parasubordinati);
- Prestatori di Lavoro in distacco temporaneo presso l'azienda dell'Assicurato;
- corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, compreso il tirocinio estivo di orientamento, in quanto soggetti all'INAIL;
- lavoratori socialmente utili impiegati nell'attività assicurata.

RCT

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

RCO

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.

RETRIBUZIONI

L'ammontare degli importi lordi comunque erogati o stabiliti dalla legge per:

- i Prestatori di Lavoro;
- i soggetti terzi per la fornitura (somministrazione o distacco) di manodopera; nonché le retribuzioni convenzionali;
- dei titolari delle imprese artigiane e dei loro familiari coadiuvanti;
- dei soci volontari di cooperative sociali che prestano gratuitamente la loro attività.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

VALORE A NUOVO

La spesa necessaria per la costruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area e applicato un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

VOLUME DEGLI AFFARI O FATTURATO

L'importo dei corrispettivi delle vendite e delle prestazioni di servizi risultante dalla dichiarazione IVA.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Informazioni generali:

- FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. - Gruppo Generali;
- sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A - CAP 00184;
- nessuna sede secondaria;
- recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187;
sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>; e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle Assicurazioni e Riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con Provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al n. 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 176,45 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni

di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 181,84 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 2,43 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito Internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo.

Il contratto di durata inferiore all'anno è sempre stipulato senza tacito rinnovo.

Avvertenza

In caso di contratto stipulato con tacito rinnovo, per impedire il rinnovo del contratto per un'ulteriore annualità, deve essere inviata comunicazione scritta di disdetta almeno 30 giorni prima con raccomandata con ricevuta di ritorno. Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 8 "Durata dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza offre all'Assicurato la possibilità di garantire il proprio patrimonio, tenendolo indenne - nei limiti precisati in polizza con riferimento a ciascuna delle coperture assicurative acquistate - di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento per:

- a) danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il tempo dell'assicurazione in relazione al rischio assicurato (garanzia Responsabilità Civile verso Terzi - RCT);
- b) danni subiti dai propri Prestatori di Lavoro dei quali sia chiamato a rispondere ai sensi del codice civile e delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS e/o dagli altri Istituti previdenziali per gli infortuni sul lavoro (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro - RCO).

Le garanzie RCT e RCO possono essere assunte anche autonomamente l'una dall'altra.

L'assicurazione comprende altresì, relativamente al rischio assicurato, i danni derivanti da fatto anche doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere (ad esempio allievi, apprendisti, Prestatori di Lavoro).

Nell'ambito del quarto del massimale per sinistro e, nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore allo stesso, anche oltre, FATA tiene a suo carico le spese per resistere all'azione del danneggiato ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1917 del codice civile.

Con il prodotto "La Responsabilità Civile di FATA - Rischi Diversi" è possibile garantire molteplici rischi di Responsabilità Civile quali, a titolo esemplificativo, quelli che possono derivare da proprietà, esposizione, trasporto e/o allevamento di animali, proprietà di immobili, conduzione di uffici, committenza di lavori edili, svolgimento di attività (ad esempio, commerciali, ricreative, turistiche) diverse dall'esercizio di un'impresa industriale o artigiana (edile e non) o di una attività professionale, con riferimento alle quali FATA offre prodotti dedicati.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute negli articoli 12 "Oggetto dell'assicurazione" e 20 "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali" e nelle "Condizioni speciali" relative ai singoli rischi per i quali può essere prestata l'assicurazione, nonché, per la garanzia RCO, all'articolo 13 "Errata interpretazione INAIL" e per la garanzia RCT all'articolo 15 "Persone non considerate Terzi".

In base alle specifiche esigenze di copertura dell'Assicurato, è inoltre possibile acquistare una o più garanzie facoltative integrative delle coperture RCT ed RCO base, per la disciplina di dettaglio delle quali si rinvia alle Condizioni di assicurazione, Sezione "Clausole speciali - Garanzie facoltative".

Avvertenza

Sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative offerte che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento del risarcimento del danno. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione contenute:

- negli articoli 12 "Oggetto dell'assicurazione", 13 "Errata interpretazione INAIL", 14 "Estensione territoriale", 15 "Persone non considerate terzi", 16 "Rischi inderogabilmente esclusi dall'assicurazione" e 17 "Rischi esclusi assicurabili mediante garanzie facoltative";
- nelle "Condizioni speciali" relative ai singoli rischi assicurabili;
- nelle "Clausole speciali - Garanzie facoltative" disciplinanti le singole garanzie facoltative.

L'assicurazione resta, inoltre, sospesa in caso di mancato pagamento del premio o delle rate di premio successive alla prima entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla relativa scadenza, nonché, ove il premio sia determinato in tutto o in parte in base ad elementi variabili, a seguito dell'inadempimento degli obblighi relativi alla regolazione del premio. Per la relativa

disciplina di dettaglio si rinvia agli articoli 3 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e 18 "Acconto e Regolazione premio".

Avvertenza

L'assicurazione è prestata:

- nei limiti del massimale per sinistro e degli eventuali sottomassimali per persona e per cose ed animali esposti in polizza nonché dei limiti di risarcimento precisati nelle Condizioni di assicurazione e/o eventualmente pattuiti in polizza;
- previa applicazione delle franchigie o scoperti, e relativi minimi, previsti nelle Condizioni di assicurazione e/o eventualmente pattuiti in polizza.

Per il caso di evento che interessi entrambe le garanzie RCT ed RCO è previsto un limite massimo di esposizione per sinistro. Per alcune coperture è previsto un massimale per periodo assicurativo annuo. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle previsioni delle Condizioni di assicurazione di cui agli articoli 19 "Indicizzazione di massimali e premio", 20 "Gestione vertenze di danno - Spese legali", 21 "Massima esposizione - Pluralità di Assicurati" nonché alle "Condizioni speciali" relative ai singoli rischi assicurabili ed alle clausole della Sezione "Clausole speciali - Garanzie facoltative" disciplinanti le singole garanzie facoltative acquistabili ad integrazione delle garanzie base.

ESEMPI NUMERICI

MASSIMALE

Garanzia RCT per la responsabilità connessa alla proprietà di un cane

Una persona viene morsa dal cane dell'Assicurato, riportando lesioni personali gravissime.

a) massimale per sinistro Euro 500.000, con il limite di Euro 500.000 per danni a persona ed Euro 500.000 per danni a cose e animali (massimale unico)

Il risarcimento dovuto dall'Assicurato alla persona del terzo danneggiato viene giudizialmente quantificato in Euro 600.000 e le spese legali sostenute sono pari ad Euro 6.000:

- somma liquidata da FATA per il danno a persona Euro 500.000; risarcimento che resta a carico dell'Assicurato Euro 100.000;
- spese legali a carico di FATA Euro 5.000 - spese legali a carico dell'Assicurato Euro 1.000.

b) massimale per sinistro Euro 250.000, con il limite di Euro 100.000 per danni a persona ed Euro 25.000 per danni a cose e animali (massimale tripartito)

Il danno cagionato dall'Assicurato alla persona del terzo è quantificato in Euro 110.000:

- somma liquidata da FATA per il danno a persona Euro 100.000 - risarcimento che resta a carico dell'assicurato Euro 10.000.

SCOPERTO

Rischio RCT Proprietà di Fabbricati - Garanzia facoltativa D) CONDUZIONE DI APPARTAMENTI, UFFICI E STUDI PROFESSIONALI - danni da caduta di oggetti da finestre e balconi

Massimale RCT pattuito in polizza per sinistro Euro 1.500.000, con il limite di Euro 500.000 per danni a persona e Euro 150.000 per danni a cose e animali (massimale tripartito)

scoperto del 10% con un minimo di Euro 150 per ogni sinistro per danni a cose e animali.

Danno cagionato a veicolo dalla caduta di un vaso.

a) Il risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo viene giudizialmente quantificato in Euro 2.000 e le spese legali sostenute sono pari ad Euro 1.000:

- somma liquidata da FATA per il danno a veicolo Euro 1.800 - risarcimento che resta a carico dell'Assicurato Euro 200 (pari al 10% del danno liquidabile);
- spese legali a carico di FATA Euro 1.000 - spese legali a carico dell'Assicurato Euro 0.

b) il risarcimento dovuto dall'Assicurato al terzo viene giudizialmente quantificato in Euro 1.000 e le spese legali sostenute sono pari ad Euro 800:

- somma liquidata da FATA per il danno a veicolo Euro 850 - risarcimento che resta a carico dell'Assicurato Euro 150 (pari al minimo di scoperto previsto);
- spese legali a carico di FATA Euro 800 - spese legali a carico dell'Assicurato Euro 0;

FRANCHIGIA

Rischio RCT Esercizio Commerciale - garanzia danni alle cose non rimovibili nell'ambito di esecuzione delle operazioni di rifornimento di merci

Massimale RCT pattuito in polizza per sinistro Euro 1.000.000, con il limite di Euro 350.000 per danni a persona e Euro 100.000 per danni a cose e animali (massimale tripartito) massimo risarcimento per sinistro e per periodo assicurativo Euro 50.000

franchigia Euro 250 per sinistro.

Nessun precedente sinistro incidente sulla garanzia nel periodo assicurativo

a) danno pari ad Euro 250:

- somma liquidata da FATA per il danno Euro 0 - risarcimento che resta a carico dell'Assicurato Euro 250.

b) danno pari ad Euro 40.000:

- somma liquidata da FATA per il danno Euro 39.750 - risarcimento che resta a carico dell'Assicurato Euro 250.

Qualora l'assicurazione sia stipulata per la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà di un fabbricato, se, al momento del sinistro, il "valore a nuovo" superi di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, FATA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione, salvo che per i sinistri verificatisi entro tre anni dalla stipula del contratto ove le somme assicurate corrispondano all'effettivo valore dei beni al momento del perfezionamento del contratto stesso.

Si rinvia alla disciplina contenuta nelle Condizioni di assicurazione, nella condizione speciale "Valore a nuovo" relativa al rischio "Proprietà di fabbricati" e nella clausola speciale relativa alla garanzia facoltativa B) Proprietà dei fabbricati descritti in polizza.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO - NULLITÀ

Avvertenza

Le dichiarazioni non veritiere o inesatte e le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di FATA rese dal Contraente e/o dell'Assicurato in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione. Per le conseguenze si rinvia all'articolo 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza

Sono previsti casi di inassicurabilità. Per la disciplina di dettaglio si rinvia alle previsioni contenute nelle Condizioni di assicurazione, nelle Condizioni speciali relative ai singoli rischi.

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può produrre le conseguenze richiamate dagli articoli 4 "Aggravamento del rischio" e 5 "Diminuzione del rischio".

ESEMPIO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

Il rischio relativo alla RCT derivante dall'esercizio di un impianto sportivo è più grave se lo stesso viene coperto, anche solo per un periodo dell'anno: una tale variazione deve, quindi, essere tempestivamente comunicata a FATA.

Per il rischio RCT da proprietà di animali, l'inclusione del cane cui l'assicurazione si riferisce nel registro di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03 Marzo 2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani", rappresenta, invece, un aggravamento del rischio tale da escludere il permanere del consenso di FATA alla prestazione dell'assicurazione.

PREMI

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere corrisposte alle scadenze previste salva - ove pattuita in polizza - successiva regolazione dello stesso nei modi e tempi previsti nelle Condizioni di assicurazione.

Qualora, infatti, il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (quali, ad esempio, numero degli addetti, fatturato, retribuzioni) esso viene:

- anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale acconto calcolato su una percentuale della stima preventiva degli elementi di rischio di cui sopra, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni di detti elementi intervenute durante lo stesso periodo.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia all'articolo 18 "Acconto e regolazione del premio" delle Condizioni di assicurazione.

Eccettuati i casi di contratti di durata inferiore all'anno e di rateo iniziale infrannuale, il periodo assicurativo è di un anno.

Su accordo delle Parti, per i contratti di durata pluriennale, il premio non soggetto a regolazione può essere anticipato per l'intera durata del contratto.

Il premio può essere corrisposto con i seguenti mezzi di pagamento:

- denaro contante, entro il limite di 750 euro annui per ciascun contratto;
- assegno bancario, postale o circolare non trasferibile intestato a FATA o all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- bancomat, carta di credito e altri mezzi di pagamento elettronico - qualora disponibili presso l'Agenzia - aventi quale beneficiario uno dei suddetti soggetti;
- bonifico su c/c bancario o postale intestato ad uno dei suddetti soggetti.

Il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali, senza alcun onere aggiuntivo.

Avvertenza

L'Impresa o l'intermediario possono applicare sconti di premio:

- ai sensi dell'art 1899, terzo comma del codice civile, concordando con il cliente una durata del contratto pari o superiore a due anni;
- con riferimento a specifiche valutazioni/iniziative di carattere tecnico o commerciale.

RIVALSE

Avvertenza

In mancanza di deroga a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dal coniuge, dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Per i casi di rinuncia, da parte di FATA, alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato nei confronti di Prestatori di Lavoro e/o di persone di cui lo stesso si avvale nello svolgimento dell'attività oggetto di assicurazione per danni risarcibili a termini di polizza ad essi imputabili, si rinvia alle disposizioni delle Condizioni di assicurazione contenute nelle singole Condizioni speciali che estendono la copertura alla responsabilità personale di tali soggetti, nonché alla clausola speciale relativa alla garanzia facoltativa I) Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro.

DIRITTO DI RECESSO

Avvertenza

È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto per sinistro.

Per termini e modalità di esercizio del suddetto diritto si rinvia all'articolo 7 "Recesso in caso di sinistro" delle Condizioni di assicurazione.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

Ove il contratto sia stato stipulato optando per l'indicizzazione di massimali e premi ed una delle Parti si sia avvalsa della facoltà di rinunciarvi a seguito del superamento del doppio degli importi inizialmente stabiliti, l'altra Parte potrà recedere dal contratto allo scadere dell'annualità successiva anche laddove si tratti di contratto pluriennale. Nel caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di "consumatore", la facoltà di recesso spetta esclusivamente allo stesso. Si rinvia all'articolo 19 "Indicizzazione di massimali e premio" delle Condizioni di assicurazione.

PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni decorrente dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Per i diritti nei confronti di FATA il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di lui la relativa azione giudiziale.

L'Assicurato perde il diritto all'indennità o alla prestazione ai sensi dell'articolo 1915 comma 1 del codice civile qualora ometta dolosamente di adempiere all'obbligo di denuncia del sinistro all'Impresa entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato ovvero ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità.

LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

REGIME FISCALE

Il premio imponibile di ciascuna garanzia è soggetto all'imposta sulle assicurazioni nella misura del 22,25%, comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

Avvertenza

La disciplina relativa alla denuncia ed alla liquidazione dei sinistri è contenuta negli articoli 6 "Denuncia di sinistro e relativi obblighi" e 20 "Gestione delle vertenze di danno - Spese legali", ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Con riferimento alla garanzia facoltativa H) Malattie Professionali, si rinvia, inoltre, alla relativa clausola speciale.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

FATA Assicurazioni Danni S.p.A. - UFFICIO RECLAMI
Via Urbana, 169/a - 00184 ROMA - Fax 06/4815934
Indirizzo di posta elettronica: Reclami@fata-assicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, oppure trasmettere il reclamo ai fax + 39 06/42133745 o 06/42133353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema estero competente è individuabile tramite il sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm

Resta salva la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.

ARBITRATO

Non è previsto l'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 1/12/2010

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Avv. Vittorio Rispoli



Ing. Giorgio Cagnetti



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI	pag.	2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag.	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	pag.	5
CONDIZIONI SPECIALI DEI RISCHI DIVERSI		
1. PROPRIETÀ DI ANIMALI	pag.	9
2. PROPRIETÀ DI FABBRICATI (o altro diritto reale di godimento)		
3. COMMITTENZA DI LAVORI EDILI (DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE IMPRESE)	pag.	10
4. ESERCIZI COMMERCIALI ADIBITI ALLA VENDITA AL MINUTO, ALL'INGROSSO, DEPOSITI COMMERCIALI (ESCLUSI BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI, BIRRERIE ED ESERCIZI AFFINI, AD ECCEZIONE DEGLI ESERCIZI "MISTI")	pag.	11
5. DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO, GOMMISTI	pag.	12
6. BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, MENSE AZIENDALI, BIRRERIE ED ESERCIZI AFFINI	pag.	13
7. FARMACIE	pag.	15
8. ALBERGHI, HOTEL, MOTEL, RESIDENCE, PENSIONI, CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI ED ESERCIZI AFFINI	pag.	16
9. STABILIMENTI BALNEARI	pag.	19
10. CINEMATOGRAFI, TEATRI, CENTRI RICREATIVI, CULTURALI, SOCIALI, DISCOTECHE, SALE DA GIOCHI	pag.	19
11. ISTITUTI SCOLASTICI, DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CORREZIONE, COLLEGI E CONVITTI, COLONIE, ORATORI E RICREATORI, CENTRI DI FORMAZIONE	pag.	20
12. INSEGNANTI, PRECETTORI, ISTITUTORI	pag.	21
13. PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, PEDICURE E MANICURE	pag.	21
14. TOILETTATURA DI ANIMALI	pag.	22
15. ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI, ISTITUTI DI CULTURA FISICA, MASSAGGI, SOLARIUM, CENTRI BENESSERE	pag.	23
16. GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)	pag.	23
17. CONDUZIONE DEGLI UFFICI	pag.	24
18. ISTITUTI DI VIGILANZA	pag.	24
19. ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE	pag.	25
20. ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI (ESCLUSI I CONCERTI)	pag.	25
21. ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS	pag.	25
22. TRATTAMENTI CHIMICI	pag.	26
23. MEZZI SGOMBRANEVE, SPARTINEVE E MACCHINE AUSILIARIE	pag.	27
24. RISERVE DI CACCIA	pag.	27
25. RISERVE DI PESCA	pag.	27
26. VELOCIPEDI A NOLEGGIO	pag.	27
27. PROPRIETÀ DI INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI	pag.	27
CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE	pag.	29

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Addetti

- tutti i titolari dell'impresa artigiana o commerciale la cui attività è oggetto dell'assicurazione;
- i familiari coadiuvanti (ovvero i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata);
- gli associati in partecipazione che prestano la loro opera nell'impresa stessa;
- i lavoratori dipendenti (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato);
- i lavoratori parasubordinati;
- i Prestatori di Lavoro in regime di somministrazione o con contratti di lavoro interinale;
- ogni altro collaboratore inquadrabile nella definizione di Prestatore di Lavoro.

Devono, comunque, essere considerati tra gli addetti tutti i soci dell'Assicurato.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri ed è tenuto al pagamento del premio.

Consumatore

La persona fisica che agisce per scopi estranei ad una attività professionale o d'impresa.

Cose

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a combustione che si autopropaga con elevata velocità.

FATA

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Fatto accidentale

Il fatto che non sia conseguenza naturale e diretta delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita ovvero della condotta - omissiva o commissiva - produttiva del danno coperto dall'assicurazione.

In ogni caso si conviene che non possa considerarsi derivante da fatto accidentale il danno che consegua a violazioni volontarie da parte dell'Assicurato stesso di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione o in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Franchigia

L'importo del danno liquidabile, determinato in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato .

Massimale

La somma che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente previsto per sinistro con il limite per danni a ogni persona e per danni a cose e animali, e, nei casi in cui sia precisato in polizza, per anno assicurativo, a prescindere dal numero di sinistri.

Polizza

Il documento cartaceo che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La prestazione in denaro dovuta dal Contraente a FATA.

Prestatori di Lavoro

Le persone fisiche delle quali l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto, associazione in partecipazione).

Si precisa che nella presente definizione sono inclusi altresì:

- Prestatori di Lavoro utilizzati nei termini di cui alla presente definizione in base a contratti di somministrazione ovvero a contratti di lavoro interinale;
- collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto (lavoratori c.d. parasubordinati);
- Prestatori di Lavoro in distacco temporaneo presso l'azienda dell'Assicurato;
- corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti, compreso il tirocinio estivo di orientamento, in quanto soggetti all'INAIL;
- lavoratori socialmente utili impiegati nell'attività assicurata.

RCT

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi.

RCO

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro.

Retribuzioni

L'ammontare degli importi lordi comunque erogati o stabiliti dalla legge per:

- i Prestatori di Lavoro;
- i soggetti terzi per la fornitura (somministrazione o distacco) di manodopera; nonché le retribuzioni convenzionali;
- dei titolari delle imprese artigiane e dei loro familiari coadiuvanti;
- dei soci volontari di cooperative sociali che prestano gratuitamente la loro attività.

Risarcimento

La somma dovuta da FATA in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto

La parte del danno liquidabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valore a nuovo

La spesa necessaria per la costruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area e applicato un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Volume degli affari o fatturato

L'importo dei corrispettivi delle vendite e delle prestazioni di servizi risultante dalla dichiarazione IVA.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati, ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a FATA.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a FATA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da FATA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla copertura assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del codice civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio FATA è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a FATA entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza specificando tutte le circostanze dell'evento ai sensi dell'articolo 1913 del codice civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del codice civile.

Art. 7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, FATA o il Contraente possono recedere dall'assicurazione dandone avviso all'altra parte mediante lettera raccomandata. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato da FATA ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della raccomandata medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, FATA mette a disposizione del Contraente il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi diritti di emissione e imposte.

Art. 8 - Durata dell'assicurazione

Salvo il caso in cui in polizza sia espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i contratti stipulati per una durata superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio, è facoltà del Contraente recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata ai sensi dell'articolo 1899 del codice civile.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell'assicurazione

Ogni comunicazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione

1) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un *fatto accidentale* verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso delle persone delle quali debba rispondere. Ove sia assicurato l'esercizio di un'attività, tale estensione si riferisce alla Responsabilità Civile che, in relazione all'attività assicurata, possa derivare all'Assicurato da fatto anche doloso dei Prestatori di Lavoro, *purché il loro impiego sia conforme alla normativa vigente*.

2) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

FATA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall' INAIL e/o dall'INPS e/o da altri Enti previdenziali per gli infortuni subiti dai Prestatori di Lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- ai sensi del codice civile e dalle norme speciali in materia a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai Prestatori di Lavoro per infortuni da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38.

Art. 13 - Errata interpretazione INAIL

L'assicurazione RCO si intende valida anche se l'Assicurato non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi comprovatamente da inesatta o erronea interpretazione delle norme vigenti in materia, *purché non dipendente da dolo dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere, e, ove il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni o al numero degli addetti, l'Assicurato corrisponda a FATA il premio relativo ai Prestatori di Lavoro risultanti non in regola con gli obblighi di legge, con effetto dall'ultima scadenza annua di rata anteriore al momento dell'infortunio col minimo assoluto di sei mesi di premio*.

Art. 14 - Validità territoriale

L'assicurazione RCT vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

L'assicurazione RCO vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine o persona con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, gli amministratori, il direttore generale dell'Assicurato nonché le persone che si trovino con i soggetti elencati al presente punto nei rapporti di cui alla lettera a);
- i Prestatori di Lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappaltatori ed i loro Prestatori di Lavoro nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- le Società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché coloro che, nelle stesse, rivestono uno dei ruoli o ricoprono una delle posizioni indicate nella lettera b).

Art. 16 - Rischi inderogabilmente esclusi dall'assicurazione

16.1 *L'assicurazione RCT non comprende i danni di seguito elencati.*

- *Da proprietà o uso di:*
 - veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, natanti a motore e aeromobili;
 - veicoli a motore, macchinari ed impianti condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.
- *Cagionati a:*
 - opere in costruzione nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
 - cose trasportate su mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero su mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;

- Consistenti in, conseguenti a o derivanti da:
 - e) *interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;*
 - f) *perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software e chip impressi, indisponibilità di dati o mancato, erroneo o inadeguato funzionamento di hardware, software chip impressi e, comunque, di apparecchiature, componenti elettroniche e sistemi o programmi informatici, compresi i danni da interruzioni o sospensioni totali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.*
- Derivanti da:
 - g) *obbligazioni di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.*

16.2 Le assicurazioni RCT e RCO non comprendono i danni di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti:

- h) *dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;*
- i) *da manipolazioni genetiche, da attività biotecnologiche, produzione, trattamento, sottoposizione a test, distribuzione, conservazione o qualsiasi altra forma di utilizzo o detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;*
- j) *da malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla influenza aviaria o alla encefalopatia spongiforme (TSE) ed eventuali varianti;*
- k) *da qualsiasi forma o tipo di muffa, fungo, fermento biocontaminante o spora, anche in caso di concorso di altra causa;*
- l) *da campi elettromagnetici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione, fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero derivanti da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- m) *da produzione e/o commercializzazione di armi, esplosivi o fuochi artificiali;*
- n) *da o verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;*
- o) *da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni, nonché i danni causati o derivati da o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere un atto di terrorismo.*

Art. 17 - Rischi esclusi assicurabili mediante garanzie facoltative

17.1 L'assicurazione RCT non comprende i danni:

- a) *da furto;*
- b) *a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui possedute o detenute a qualsiasi titolo;*
- c) *provocati da soggetti che partecipano all'attività assicurata diversi dai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato impiegati nella stessa nel rispetto della normativa di legge;*
- d) *derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;*
- e) *alle cose che l'Assicurato possieda o detenga a qualsiasi titolo o destinazione ed a quelle rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;*
- f) *a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed alle cose sugli stessi trasportate;*
- g) *alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;*
- h) *cagionati da:*
 - *prodotti e cose in genere dopo la loro messa in circolazione;*
 - *opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione di lavori;*
 - *operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;*
- i) *a condutture ed impianti sotterranei in genere nonché a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;*
- j) *derivanti da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività di qualsiasi natura (ad esempio industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi);*
- k) *a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile;*
- l) *ai veicoli in sosta nell'ambito delle aree adibite a parcheggio;*
- m) *da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.*

17.2 Le assicurazioni RCT e RCO non comprendono i danni da detenzione o impiego di esplosivi.

17.3 L'assicurazione RCO non comprende le malattie professionali.

Art. 18 - Acconto e regolazione premio

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene:

- *anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio calcolato su una percentuale della stima preventiva degli elementi di rischio di cui sopra, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza;*
- *regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni di detti elementi intervenute durante lo stesso periodo.*

A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di comunicare per iscritto a FATA, in relazione a quanto previsto dal contratto, i dati inerenti gli elementi variabili previsti in polizza e cioè, a seconda dei casi, fornire l'indicazione scritta:

- delle retribuzioni lorde;
- del numero degli addetti;
- del volume di affari o fatturato;
- degli introiti;
- di eventuali altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla relativa comunicazione effettuata da FATA.

Ove, nel numero degli addetti dichiarati siano compresi anche i Prestatori di Lavoro temporaneamente assenti, ai fini della comunicazione non devono essere conteggiate le persone che sostituiscono i Prestatori di Lavoro temporaneamente assenti per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa.

Le retribuzioni dei Prestatori di Lavoro temporaneamente assenti per le suddette cause devono essere dichiarate soltanto con riferimento ai periodi in cui non sono stati sostituiti; devono, invece, essere calcolate le retribuzioni delle persone che li sostituiscono.

Resta fermo il premio minimo previsto in polizza.

B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o di pagamento della differenza di premio dovuta

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati anzidetti ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, quanto pagato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale acconto di premio per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quanto dovuto per il periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva dovuta.

In tale eventualità la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del periodo assicurativo cui si riferisce la mancata regolazione e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto del FATA di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata inviata all'ultimo indirizzo fornito dal Contraente/Assicurato, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti o cessati per qualsiasi motivo, trascorso inutilmente il termine per la comunicazione dei dati necessari alla regolazione o per il pagamento delle differenze attive dovute senza che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi, il FATA, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, potrà fissargli un ulteriore termine per provvedere non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale FATA non è obbligata per il periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 19 - Indicizzazione dei massimali e premio

Qualora sia convenuto in polizza, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero di indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato in polizza, corrispondente a quello del mese di Giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno dell'anno successivo alla stipulazione. Il diritto all'adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non inferiore al 5% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 Dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, i massimali ed il premio superino il doppio degli importi inizialmente stabiliti, ciascuna delle Parti può rinunciare all'adeguamento della polizza e massimali e premio resteranno quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Nell'ipotesi in cui una delle Parti si sia avvalsa di tale facoltà, l'altra Parte potrà recedere dal contratto allo scadere dell'annualità successiva con preavviso di 30 giorni anche laddove si tratti di contratto pluriennale.

Nel caso in cui il Contraente rivesta la qualifica di "consumatore" tale facoltà di recesso spetterà esclusivamente allo stesso.

Fermo quanto sopra stabilito, si conviene, inoltre, che:

- *il massimale per sinistro previsto per ciascuna garanzia prestata (RCT e/o RCO) non potrà comunque superare Euro 5.000.000; pertanto, ove per effetto dell'indicizzazione sia stato raggiunto o verrebbe ad essere superato tale importo per uno dei suddetti massimali, non avrà più luogo alcun adeguamento e massimali e premio resteranno quelli risultanti dal precedente;*

- nell'ipotesi di sinistro che interessi entrambe le garanzie RCT ed RCO, l'esposizione complessiva di FATA non potrà, comunque, superare il limite di Euro 5.000.000 per il cumulo dei massimali RCT ed RCO.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

FATA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e/o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico di FATA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra FATA ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.*

FATA non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali e/o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 - Massima esposizione - Pluralità di Assicurati

In caso di evento che interessi contemporaneamente le garanzie RCT ed RCO, l'esposizione massima di FATA non potrà essere comunque superiore a Euro 5.000.000, salvo ricorso alla coassicurazione.

I massimali relativi alle garanzie RCT ed RCO stabiliti in polizza per sinistro, persona e cose e, nel caso, per periodo assicurativo, costituiscono il massimo esborso a carico di FATA anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 22 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, FATA risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso, con esclusione, quindi, di quella parte di danno che dovesse ricadere sull'Assicurato in virtù del vincolo di solidarietà.

Art. 23 - Assicurazione contro altrui

Nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'articolo 1891 del codice civile.

CONDIZIONI SPECIALI DEI RISCHI DIVERSI

(che integrano e derogano parzialmente le "Norme che regolano l'assicurazione" quando sia riferita ad uno o più dei rischi sottoindicati)

PROPRIETÀ DI ANIMALI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto per i rischi "allevamento e/o commercio di animali e relativi accessori e mangimi" in merito a portata e termini di validità della garanzia per danni cagionati dai prodotti venduti.

L'assicurazione è prestata a condizione che gli animali per la responsabilità derivante dai quali è stipulata l'assicurazione, siano regolarmente dichiarati e registrati secondo le relative previsioni di legge, nonché dotati, ove la legge lo richieda, dei segni identificativi prescritti.

È compresa la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato (proprietario o utilizzatore) in relazione alla detenzione o uso degli animali individuati in polizza da parte di persone dallo stesso incaricate per la custodia.

L'assicurazione non è operante per la responsabilità di colui che, con il consenso del proprietario assicurato, si serva dell'animale.

Con riferimento agli animali domestici da compagnia, l'assicurazione è in ogni caso prestata anche in favore del coniuge e dei figli maggiorenni dell'Assicurato e di tutti i componenti maggiorenni risultanti dallo stato di famiglia dello stesso, che se ne servano o li abbiano in custodia.

Per "animali domestici da compagnia" si intendono gli animali tenuti dall'uomo per finalità di compagnia e affezione che non siano utilizzati dall'Assicurato per fini produttivi, alimentari o commerciali.

L'assicurazione vale, inoltre, per i rischi relativi a:

- **esposizione degli animali a fiere, mostre e mercati**, compresa, per gli animali domestici da compagnia, la partecipazione a prove di agilità svolte in aree o percorsi recintati;
- **trasferimento degli animali**, anche effettuato con mezzi di trasporto, con l'esclusione dei danni ai mezzi sui quali gli animali vengono trasportati e dei danni provocati dalla loro circolazione;
- **allevamento e/o commercio di animali e relativi accessori e mangimi**, compresi i danni cagionati dai prodotti venduti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario degli stessi;
- **mezzi trainati dagli animali**, compresi i danni cagionati dal mezzo trainato e quelli causati dalla merce trasportata, nonché, per il trasporto di persone, i danni subiti dai trasportati, escluso il conducente.

Limitatamente ai danni a cose, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di **Euro 100** per sinistro.

Si intendono sempre esclusi:

- i danni alle coltivazioni
- i danni agli animali sottoposti alla monta
- i danni derivanti dal contagio di animali di terzi
- i danni subiti dalle persone che cavalcano o conducono gli animali.

CANI

Fermo quanto previsto nel paragrafo ANIMALI, relativamente all'assicurazione dei cani, la garanzia è efficace a condizione che gli stessi non siano inclusi nel registro di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 03 Marzo 2009 "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" (G.U. n. 68 del 23.03.2009) e successivi aggiornamenti. L'inclusione in corso di contratto rende inoperante l'assicurazione, con conseguente restituzione del premio netto non goduto.

L'assicurazione non opera in relazione a:

1. - l'esercizio di attività, le operazioni e gli interventi vietati dalla suddetta ordinanza e, precisamente:
 - l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze con lo scopo di svilupparne l'aggressività
 - la sottoposizione di cani a doping
 - gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane senza scopi curativi
2. - l'uso di collari elettrici o altri congegni atti a determinare scosse o impulsi elettrici sui cani
3. - i danni comunque riconducibili alle conseguenze sullo stato e/o sulla condotta dell'animale di una delle attività, operazioni o interventi di cui ai punti 1. e 2.

CANI "IMPEGNATIVI"

Per "cani impegnativi" si intendono quelli definiti tali ai sensi dell'art 1, comma 5 dell'ordinanza.

Fermo quanto previsto nel precedente paragrafo, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata altresì all'osservanza dell'obbligo di seguire i percorsi formativi di cui all'articolo 1 dell'Ordinanza, con rilascio della relativa attestazione.

L'assicurazione non opera, inoltre, per i danni direttamente riconducibili alla violazione degli obblighi richiamati dall'articolo 1

dell'ordinanza, lettere a) e b) e, precisamente, dell'obbligo di applicare un guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,5 durante la conduzione dello stesso in aree urbane e luoghi aperti al pubblico diversi dalle aree per cani individuate dai comuni e portare con se una museruola da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.

PROPRIETÀ DI FABBRICATI (O ALTRO DIRITTO REALE DI GODIMENTO)

L'assicurazione vale per i rischi derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento di cui sia titolare l'Assicurato) dei fabbricati descritti in polizza diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione, *purché regolarmente collaudati*.

La garanzia è operante per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna. La garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla committenza di lavori di manutenzione ordinaria e restauro non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96, a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese esecutrici che esercitino regolarmente la relativa attività ed impieghino i propri Prestatori di Lavoro in conformità alla normativa vigente.

Per "impresa esecutrice" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia affidato la realizzazione di parte dei lavori regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) e terza rispetto all'Assicurato; sono equiparati i lavoratori autonomi come definiti dal decreto legislativo n. 494/96 ("persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"), inclusi il prestatore con contratto d'opera (articolo 2222 del codice civile) ed il cottimista.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento;*
- *da esercizio, da parte dell'Assicurato e/o di altri, di industrie, commerci, arti e professioni;*
- *da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 494/96, di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- *vizi dei progetti forniti dall'Assicurato stesso all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa stessa nel caso di committenza di lavori di manutenzione ordinaria e restauro non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96.*

FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende sia la responsabilità per i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio nella sua qualità di proprietario (o titolare di altro diritto reale di godimento), sia la quota proporzionale a suo carico per i danni di cui debba rispondere in relazione alla proprietà comune, *escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini*.

VALORE A NUOVO

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al "valore a nuovo" del fabbricato assicurato. Se al momento del sinistro il "valore a nuovo" del fabbricato superi di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, FATA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. Tuttavia, limitatamente ai sinistri verificatisi entro tre anni dalla stipula del contratto, FATA rinuncia all'applicazione della regola proporzionale qualora le somme assicurate corrispondano all'effettivo valore dei beni al momento del perfezionamento del contratto stesso.

COMMITTENZA DI LAVORI EDILI (DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DALLE IMPRESE)

L'assicurazione è operante in relazione ai rischi relativi alla committenza dei lavori edili descritti in polizza, non comportanti l'uso di esplosivi, da parte di soggetti privati, *purché siano indicati la tipologia, il valore nonché il luogo di esecuzione dei lavori*.

L'operatività dell'assicurazione è subordinata alla circostanza che i lavori siano stati affidati ad un'impresa esecutrice - persona fisica o giuridica regolarmente iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura e terza rispetto all'Assicurato - che eserciti regolarmente l'attività edile. Sono assimilati alle imprese esecutrici (appaltatrici, coappaltatrici e subappaltatrici) i lavoratori autonomi come definiti dal decreto legislativo 494/96 ("persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione") inclusi il prestatore di contratto d'opera (articolo 2222 del codice civile) ed il cottimista.

Quanto stabilito alle lettere a), b) e d), dell'articolo 15 "Persone non considerate terzi" relativamente all'Assicurato vale anche per l'impresa esecutrice.

INFORTUNI DEI PRESTATORI DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile dell'Assicurato in qualità di committente in relazione agli infortuni (*escluse le malattie professionali*) occorsi ai Prestatori di Lavoro impiegati nei cantieri dall'Impresa esecutrice, regolarmente assoggettati all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente *non inferiore al 6%* calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 38/00.

Limitatamente alla rivalsa INAIL e/o INPS, i titolari, i soci, gli associati in partecipazione ed i familiari coadiuvanti dell'impresa esecutrice artigiana sono equiparati ai Prestatori di Lavoro: *la presente garanzia è prestata nell'ambito e nei limiti dei massimali per persona e per sinistro indicati in polizza per la garanzia RCT.*

Si conviene, inoltre, che il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenti altresì il limite massimo di esposizione della Società per l'intero periodo assicurativo.

L'assicurazione non vale per i danni derivanti da vizi dei progetti forniti dall'Assicurato stesso all'Impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee alla impresa stessa.

LAVORI EDILI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 494/96

Ove i lavori cui si riferisce l'assicurazione rientrino nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96, e successive modificazioni ed integrazioni della relativa normativa, l'operatività dell'assicurazione è subordinata altresì, sia per la garanzia RCT che per la garanzia RCO dell'Impresa esecutrice, alla condizione che:

- *l'Assicurato abbia comunque designato un soggetto terzo quale responsabile dei lavori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera e/o il controllo della relativa esecuzione;*
- *ove si tratti di lavori per i quali tali figure sono previste dalla normativa vigente, siano stati altresì designati il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;*
- *che tali soggetti siano terzi rispetto all'Assicurato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi.*

ESERCIZI COMMERCIALI ADIBITI ALLA VENDITA AL MINUTO, ALL'INGROSSO, DEPOSITI COMMERCIALI (ESCLUSI BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI, BIRRERIE ED ESERCIZI AFFINI, AD ECCEZIONE DEGLI ESERCIZI "MISTI")

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo RISCHIO SMERCIO.

L'assicurazione concerne l'esercizio dell'attività commerciale descritta in polizza avente l'ubicazione ivi precisata, svolta altresì, *in conformità della normativa vigente*, in eventuali depositi serventi in via accessoria l'esercizio commerciale assicurato in quanto gli stessi siano parimenti indicati in polizza.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Dalla garanzia restano esclusi i rischi relativi a:

- *attività di produzione e lavorazione effettuate dall'Assicurato, salvo quanto precisato nel paragrafo*
VIZIO ORIGINARIO DEL PRODOTTO, ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE;
- *distributori di carburante;*
- *aree adibite a parcheggio.*

RISCHIO SMERCIO

Il rischio dello smercio è sempre compreso per gli esercizi commerciali adibiti alla vendita al minuto; *è invece escluso per gli esercizi commerciali adibiti alla vendita all'ingrosso e per i depositi, salvo che sia espressamente prevista in polizza la relativa estensione.* Qualora sia presente l'estensione al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende i danni cagionati, *entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti* (anche se importati dall'Assicurato).

Il massimale per sinistro indicato in polizza costituisce anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

VIZIO ORIGINARIO DEL PRODOTTO - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E LAVORAZIONE

Esclusivamente per i generi alimentari di produzione o lavorazione propria, a carattere artigianale, connessa all'esercizio commerciale dichiarato, somministrati o venduti nello stesso esercizio direttamente al consumatore finale, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto e comprende altresì la Responsabilità Civile derivante da tale attività di produzione e lavorazione.

COMMERCIO AMBULANTE

L'assicurazione si intende operante per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza nell'ambito di aree idonee del territorio italiano (compresi San Marino e Città del Vaticano).

L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività assicurata. *Se tale ubicazione*

coincide con la dimora dell'Assicurato, la garanzia relativa alla conduzione e proprietà dei locali dell'esercizio sopra richiamata si intende abrogata e non operante.

Sono comprese in copertura le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stand.

Nel caso l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree suddette nell'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Sono compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori di allestimento e smontaggio degli stand nonché a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso possedute o detenute diverse dai veicoli a motore. *Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e fino a concorrenza di Euro 30.000 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo.*

PRELIEVO, RIFORNIMENTO E CONSEGNA

L'assicurazione è valida per danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, materiali e prodotti.

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni che per volume o per peso non possono essere rimosse, nonché quelli derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute diverse da veicoli a motore, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e fino al massimo risarcimento di Euro 50.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto
- dalla circolazione dei mezzi di trasporto
- alle cose che l'Assicurato possieda o detenga a qualunque titolo.

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, purché regolarmente collaudati, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per ciascun sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento
- attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione
- umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende altresì i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (esclusi natanti e aeromobili) ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisì a tal fine.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni:

- da mancato uso
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, STAZIONI DI SERVIZIO, STAZIONI DI LAVAGGIO AUTOMATICO, GOMMISTI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo VENDITA DI ACCESSORI.

L'assicurazione è prestata in relazione all'esercizio delle stazioni e/o dei distributori individuati in polizza ed è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge.

Per i rischi in relazione ai quali il premio sia determinato in tutto o in parte con riferimento all'ammontare degli introiti, si precisa che per "introito" si intende l'utile derivante al gestore dalla vendita di carburante ovvero l'aggio unitario relativo a ciascun tipo di carburante moltiplicato per le rispettive quantità vendute.

Dalla garanzia si estendono esclusi i rischi relativi all'esistenza di aree di parcheggio.

PROPRIETÀ DI IMPIANTI E ATTREZZATURE

L'assicurazione è prestata anche in relazione alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti occorrenti per lo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

DANNI AI VEICOLI

L'assicurazione comprende i danni cagionati ai veicoli a motore (esclusi natanti ed aeromobili) in consegna e custodia, sotto rifornimento di carburante o sottoposti ad operazioni di lavaggio automatico, manutenzione o riparazione purché si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata e non siano diretta conseguenza dei lavori di riparazione e/o di manutenzione meccanica.

Inoltre, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati ai veicoli dal carburante venduto, *restando esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.*

Entrambe le garanzie vengono prestate con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 150 per sinistro e per ogni mezzo danneggiato, nei limiti del massimale per danni a cose.

Il massimale per sinistro indicato in polizza rappresenta altresì il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

Si intendono comunque esclusi i danni:

- da mancato uso
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose che si trovino sui veicoli e a quelle in essi contenute.

VENDITA DI ACCESSORI

Ove nella stazione o presso il distributore il cui esercizio costituisce l'oggetto dell'Assicurazione siano altresì venduti dall'Assicurato accessori per veicoli a motore, relativamente agli stessi, la garanzia si estende ai danni cagionati, *entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti venduti, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche se importati dall'Assicurato).*

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose sulle quali siano installati le insegne e/o i cartelli.

BAR, PASTICCERIE, GELATERIE, RISTORANTI, PIZZERIE, TAVOLE CALDE, MENSE AZIENDALI, BIRRERIE ED ESERCIZI AFFINI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo SMERCIO DEI PRODOTTI.

L'assicurazione concerne l'esercizio dell'attività commerciale individuata nella descrizione del rischio contenuta in polizza avente l'ubicazione ivi precisata e svolta in conformità della normativa vigente.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Dalla garanzia restano esclusi i rischi relativi a:

- a) *attività di produzione e lavorazione effettuate dall'Assicurato, salvo quanto precisato nel paragrafo "PRODUZIONE E LAVORAZIONE PROPRIA"*
- b) *distributori di carburante*
- c) *aree adibite a parcheggio*
- d) *sale da ballo, discoteche, sale giochi e sale da biliardo.*

SMERCIO DI PRODOTTI

La garanzia comprende i danni per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto*

originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato) entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

VIZIO ORIGINARIO

Fermo quanto precede, per i generi e specialità alimentari e bevande di produzione o lavorazione propria, a carattere artigianale, connessa all'esercizio commerciale dichiarato, somministrati o venduti dall'Assicurato nello stesso esercizio direttamente al consumatore finale, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. *Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.*

PRODUZIONE E LAVORAZIONE PROPRIA

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante dall'attività di produzione e lavorazione propria, a carattere artigianale, eventualmente connessa all'esercizio commerciale dichiarato.

SERVIZIO DI GUARDAROBA

L'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi dell'articolo 1784 del codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento degli abiti consegnati in custodia all'Assicurato che presti servizio di guardaroba in connessione con l'attività oggetto di assicurazione. *La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro 1.000 per ogni danneggiato e di Euro 5.000 per ciascun periodo assicurativo.*

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e smacchiatura. Inoltre, ferma l'esclusione per le cose non consegnate, la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori, marche e titoli di credito.

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, purché regolarmente collaudati, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per ciascun sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento*
- *attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione*
- *umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.*

PRELIEVO, RIFORNIMENTO E CONSEGNA MERCI

La garanzia comprende fino al massimo risarcimento di Euro 50.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro i danni alle cose che per volume o per peso non possono essere rimosse trovandosi nell'ambito di esecuzione delle operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci nonché quelli derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute diverse da veicoli a motore.

Restano comunque esclusi i danni:

- *da furto*
- *dalla circolazione dei mezzi di trasporto*
- *alle cose che l'Assicurato possiede o detenga a qualunque titolo*

COMMERCIO AMBULANTE

L'assicurazione si intende operante per l'esercizio in forma ambulante dell'attività commerciale identificata in polizza *nell'ambito di aree idonee del territorio italiano (compresi San Marino e Città del Vaticano).*

L'ubicazione indicata in polizza si intende riferita a depositi serventi in via accessoria all'attività assicurata. *Se tale ubicazione coincide con la dimora dell'Assicurato la garanzia relativa alla conduzione e proprietà dei locali dell'esercizio sopra richiamata si intende abrogata e non operante.*

Sono comprese le operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands.

Nel caso l'attività commerciale sia svolta a bordo di veicoli, l'assicurazione opera esclusivamente quando essi sostino nelle aree suddette nell'esercizio dell'attività assicurata, ferma l'esclusione dei rischi della circolazione.

Sono compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito dei lavori di allestimento e smontaggio degli stand nonché a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione e scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute diverse da veicoli a motore.

Tale estensione di garanzia è prestata per i danni a cose con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e fino a concorrenza del massimo risarcimento di Euro 30.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende altresì i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (esclusi natanti e aeromobili) ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisi a tal fine.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni:

- da mancato uso
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

FARMACIE

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nei paragrafi RISCHIO SMERCIO e PRODOTTI GALENICI.

L'assicurazione concerne l'esercizio delle farmacie aventi l'ubicazione precisata in polizza.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso da parte del titolare o di un lavoratore dipendente, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della attività assicurata nonché al possesso da parte del titolare e di tutte le persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurata.

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, purché regolarmente collaudati, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per ciascun sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento
- attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

RISCHIO SMERCIO

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti* (anche se importati dall'Assicurato).

PRODOTTI GALENICI

Limitatamente ai prodotti galenici di produzione propria venduti o, comunque, consegnati nello stesso esercizio direttamente al consumatore finale, sono compresi in garanzia i rischi relativi alla preparazione degli stessi, inclusa l'esistenza di un laboratorio a carattere artigianale connesso alla farmacia e utilizzato a tal fine.

Esclusivamente per detti prodotti l'assicurazione si estende altresì alle lesioni personali cagionate dagli stessi, a causa di difetto originario, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta altresì il limite di garanzia per periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

PRELIEVO, RIFORNIMENTO E CONSEGNA

L'assicurazione è valida per danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, materiali e prodotti.

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni che per volume o per peso non possono essere rimosse, nonché quelli derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute diverse da veicoli a motore, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e fino al massimo risarcimento di Euro 50.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto
- dalla circolazione dei mezzi di trasporto
- alle cose che l'Assicurato possiede o detenga a qualunque titolo.

DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende altresì i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (*esclusi natanti e aeromobili*) ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisì a tal fine.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni:

- da mancato uso
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

ALBERGHI, HOTEL, MOTEL, RESIDENCE, PENSIONI, CAMPEGGI, VILLAGGI TURISTICI ED ESERCIZI AFFINI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nei paragrafi ESERCIZI COMMERCIALI e SERVIZI ACCESSORI.

L'assicurazione concerne l'esercizio dell'attività individuata nella descrizione del rischio contenuta in polizza avente l'ubicazione ivi precisata e svolta in conformità della normativa vigente.

Relativamente alle attività ed ai servizi complementari di seguito precisati, ove affidati in gestione a terzi, l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato in qualità di committente.

Sono comunque esclusi i rischi relativi ad autorimesse, autosili e parcheggi nonché ad eventuali prestazioni mediche e infermieristiche.

SERVIZI COMPLEMENTARI:

- ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI ACCESSORI

L'assicurazione si intende estesa ai rischi relativi ai servizi di bar, ristoranti, birrerie ed affini, negozi, saloni di parrucchiere per uomo e per donna, manicure e pedicure, lavanderia a gettoni, sale da ballo, discoteche, locali per convegni e corsi.

Sono compresi i danni per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti* (anche importati dall'Assicurato). Per le lesioni derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per cosmesi e profumi, la garanzia è limitata al danno manifestatosi entro 60 giorni dall'applicazione dei prodotti.

Per le attività a carattere artigianale di produzione o lavorazione propria di generi alimentari e di bevande, somministrati o venduti direttamente al consumatore finale, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto e si estende alla relativa attività di produzione e lavorazione.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

- CURE TERMALI E CENTRI BENESSERE (BEAUTY FARM E WELLNESS CENTER)

La garanzia opera per i danni di cui l'Assicurato sia responsabile per la proprietà e/o l'esercizio di centri benessere nonché di stabilimenti termali annessi all'esercizio assicurato, compresi massaggi, trattamenti del viso e corpo, saune, bagno turco, cure termali, idroterapia e fangoterapia, purché siano stati espletati i relativi controlli medici, ove necessario.

La garanzia non è operante per le attività che richiedano controllo e personale medico sanitario obbligatorie ai sensi delle norme di legge in vigore.

AREE DI GIOCO, IMPIANTI SPORTIVI

L'assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile dell'Assicurato, nei confronti dei soli clienti, per i rischi derivanti dalla proprietà e/o dall'esercizio di:

- aree di gioco, anche attrezzate, *esclusi i giochi a motore;*
- impianti sportivi (incluse piscine e palestre) ed attrezzature, compresa la fornitura del materiale per lo svolgimento delle relative attività, *ad eccezione della pratica subacquea.*

CORSI, ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE, ESCURSIONI

La garanzia è prestata, inoltre, per l'organizzazione diretta di tornei e corsi di istruzione da parte dell'Assicurato per le attività sportive svolte nell'ambito dell'area assicurata. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità che possa derivare all'Assicurato dall'organizzazione diretta di attività ricreative, di animazione e di intrattenimento per adulti, nonché di gite ed escursioni, *con esclusione del servizio di trasporto su natanti a motore e della pratica di alpinismo, scalate di roccia e freeclimbing (arrampicata libera), kitesurf e snowkite.*

ASSISTENZA BAMBINI

La garanzia si estende anche alla responsabilità che possa derivare all'Assicurato dai servizi di ricreazione e assistenza prestati all'interno della struttura alberghiera assicurata, compresa, ove l'attività sia gestita direttamente dall'Assicurato, la responsabilità personale degli animatori, con relativa rinuncia di FATA alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato, per danni provocati o subiti dai bambini, i quali, agli effetti della presente garanzia, sono considerati terzi tra loro. *Resta fermo che la presente estensione di garanzia e la relativa rinuncia alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato concerne la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto accidentale.*

STABILIMENTI BALNEARI

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di uno stabilimento balneare ad uso esclusivo dell'esercizio alberghiero per danni subiti dai Clienti e/o frequentatori dell'esercizio stesso. La presente garanzia comprende altresì i rischi relativi alla proprietà, uso o noleggio di imbarcazioni non a motore.

Tale estensione di garanzia è operante soltanto ove siano rispettate le norme di sicurezza relative, compresa la presenza del servizio di vigilanza e salvataggio da parte di personale abilitato.

DANNI ALLE COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE**ALBERGHI**

Limitatamente all'esercizio degli alberghi (esclusi gli alberghi diurni), Hotel, Motel, Pensioni, Locande, Residence, Ostelli, Villaggi Turistici o Bed & Breakfast, l'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti (intendendosi per Cliente i componenti di un medesimo nucleo familiare anche se separatamente alloggiati).

- Ai sensi dell'articolo 1784 del codice civile, per sottrazione, distruzione, o deterioramento delle cose portate e consegnate all'Assicurato.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento e, comunque, per ogni cliente è limitata a Euro 5.000 e si applica uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 per ogni Cliente danneggiato.

- Ai sensi degli artt. 1783 e 1785 bis del codice civile, per sottrazione, distruzione, o deterioramento delle cose portate e non consegnate all'Assicurato.

La somma massima di garanzia per ogni stanza o appartamento e, comunque, per ogni cliente è limitata a Euro 2.500 e si applica uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con il minimo di Euro 250 per ogni cliente danneggiato.

Relativamente agli oggetti preziosi:

- sia per le cose consegnate che per quelle non consegnate, la garanzia è prestata per ogni cliente danneggiato *fino a concorrenza di un risarcimento pari al 50% della somma massima complessiva di garanzia sopra indicata;*
- qualora i preziosi vengano presi in custodia dall'Assicurato, la garanzia sarà operante a condizione che tali beni vengano chiusi in armadi di sicurezza, casseforti o cassette di sicurezza;
- qualora i preziosi non consegnati siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei Clienti nelle camere, la garanzia sarà prestata senza applicazione di alcuno scoperto, *purché, in caso di sottrazione, la stessa avvenga con comprovata effrazione del mezzo di custodia.*

La garanzia non vale per:

- denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenute nonché per gli oggetti preziosi che l'Assicurato si sia rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo
- i danni cagionati da incendio, da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

CAMPEGGI

Limitatamente all'esercizio dei campeggi, l'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del codice civile per sottrazione, distruzione, o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni Cliente danneggiato è limitata a Euro 2.500 e si applica uno scoperto pari al 10% dell'importo di ogni sinistro, con un minimo di Euro 250 per ogni Cliente danneggiato.

Sono compresi in garanzia, limitatamente al periodo di apertura del campeggio, i danni ai mezzi di soggiorno dei Clienti fino a concorrenza di un importo di Euro 5.000 per Cliente danneggiato e con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% dell'importo di ciascun sinistro, con il minimo di Euro 250 per ogni mezzo danneggiato.

La garanzia non vale per:

- oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori
- i danni ai veicoli e natanti ed alle cose contenute in tende e veicoli in genere ed alle relative dotazioni asportabili
- i danni cagionati da incendio, da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

GUARDAROBA PER I SERVIZI ACCESSORI

Relativamente alla responsabilità dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1786 del codice civile, in quanto gestore diretto di servizi accessori all'esercizio alberghiero assicurato quali bar, ristoranti, birrerie e simili, saloni di parrucchiere, negozi, sale da ballo e sale congressi, stabilimenti balneari e termali, centri benessere e palestre, l'assicurazione si estende ai danni derivanti da sottrazione, distruzione o deterioramento dei capi di vestiario consegnati in custodia all'Assicurato che presti servizio di guardaroba o depositati negli appositi spazi all'interno dell'esercizio, al di fuori della diretta vigilanza del Cliente.

La garanzia non vale per:

- i danni cagionati da incendio, bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e smacchiatura
- oggetti preziosi, denaro, valori, marche e titoli di credito eventualmente contenuti nei capi di vestiario in custodia o deposito nonché per gli abiti che l'Assicurato si sia rifiutato di ricevere in consegna senza giustificato motivo.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro 1.000 per ogni danneggiato e di Euro 5.000 per ciascun periodo assicurativo.

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, purché regolarmente collaudati, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento
- attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione
- umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

PRELIEVO, RIFORNIMENTO E CONSEGNA

L'assicurazione è valida per danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, materiali e prodotti.

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni che per volume o per peso non possono essere rimosse, nonché quelli derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute diverse da veicoli a motore, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e fino al massimo risarcimento di Euro 50.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto
- dalla circolazione dei mezzi di trasporto
- alle cose che l'Assicurato possieda o detenga a qualunque titolo.

DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

L'assicurazione comprende altresì i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (*esclusi natanti e aeromobili*) ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisi a tal fine.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni:

- da mancato uso
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

STABILIMENTI BALNEARI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo BAR, RISTORANTI.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

PROPRIETÀ E NOLEGGIO IMBARCAZIONI

La garanzia comprende i rischi relativi alla proprietà e/o all'utilizzo di imbarcazioni non a motore (quali, a titolo esemplificativo, pattini, canoe, pedalò, catamarani, imbarcazioni di salvataggio), date/i in locazione a terzi o direttamente utilizzate dai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato, anche stagionali.

RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile personale di bagnini e istruttori, regolarmente abilitati, dei quali l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività e nel rispetto delle prescrizioni di legge, escluso il caso di dolo.

Resta fermo che la presente estensione di garanzia concerne la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto accidentale.

Entro tali limiti FATA rinuncia alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato.

BAR E RISTORAZIONE

È compreso il rischio relativo all'esercizio di un bar direttamente gestito negli spazi e/o nei locali dell'Assicurato.

La garanzia comprende i danni, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti*, per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti *entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.*

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

ATTIVITÀ RICREATIVE

La garanzia è prestata per i rischi relativi alla proprietà e/o gestione, purché all'aperto e nell'ambito degli spazi ove è ubicata la struttura, di piste da ballo, campi da gioco, acquascivoli, aree dedicate al fitness ed al benessere nonché piscine scoperte riservate ai clienti dello stabilimento balneare, compresa l'organizzazione delle attività sportive ad esclusivo titolo di animazione ed intrattenimento.

La garanzia si estende ad eventuali spazi attrezzati dedicati agli animali domestici, esclusa la Responsabilità Civile dei clienti che siano proprietari e/o utilizzatori.

Sono esclusi i danni:

- da proprietà e/o gestione di discoteche e sale da ballo
- derivanti da attività sportive di cultura fisica, sport subacquee ed aerei, nonché sport acquatici che richiedano l'impiego di tavole o l'utilizzo e/o il supporto di mezzi a motore.

SERVIZIO DI GUARDAROBA

L'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi dell'articolo 1784 del codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento degli abiti consegnati in custodia all'Assicurato che presti servizio di guardaroba in connessione con l'attività oggetto di assicurazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro 1.000 per ogni danneggiato e di Euro 5.000 per ciascun periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e smacchiatura. Inoltre, ferma l'esclusione per le cose non consegnate, la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori, marche e titoli di credito.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

CINEMATOGRAFI, TEATRI, CENTRI RICREATIVI, CULTURALI, SOCIALI, DISCOTECHE, SALE DA GIOCHI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo BAR.

L'assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità e che l'attività stessa venga svolta nel rispetto delle vigenti norme di legge.

Gli artisti e gli orchestrali non sono considerati terzi. Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse, autosili e parcheggi.

BAR

La garanzia si estende ai rischi relativi all'esercizio di un bar direttamente gestito dall'Assicurato. La garanzia comprende le lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto originario* dei prodotti stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato) *entro un anno dalla consegna* e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

Qualora tale servizio fosse gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

SERVIZIO DI GUARDAROBA

L'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti, ai sensi dell'articolo 1784 del codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento degli abiti consegnati in custodia all'Assicurato che presti servizio di guardaroba in connessione con l'attività oggetto di assicurazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro 1.000 per ogni danneggiato e di Euro 5.000 per ciascun periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e smacchiatura. Inoltre, ferma l'esclusione per le cose non consegnate, la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori, marche e titoli di credito.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

ISTITUTI SCOLASTICI, DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE, DI CORREZIONE, COLLEGI E CONVITTI, COLONIE, ORATORI E RICREATORI, CENTRI DI FORMAZIONE

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo BAR, MENSA, SERVIZIO DI REFEZIONE, DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE.

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Istituto assicurato in relazione:

- a tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organi scolastici competenti. Sono, pertanto, comprese in garanzia, oltre alle normali ore curriculari di studio, anche, le attività ginnico-sportive extracurriculari, i viaggi di istruzione, le attività di ricreazione, all'interno e all'esterno dell'Istituto, le attività culturali in genere, le visite guidate a musei, aziende e laboratori, anche nel caso queste ultime comportino esperimenti e/o prove pratiche dirette nonché ogni altra attività connessa e finalizzata a quelle scolastiche;
- alle assemblee studentesche che si svolgano all'interno dell'Istituto Scolastico nonché a quelle tenute in locali esterni allo stesso a condizione che si sia ottemperato alle disposizioni ministeriali vigenti in materia;
- al servizio esterno all'Istituto Scolastico effettuato da non docenti, purché svolto su preciso mandato degli Organi scolastici competenti;
- all'uso eventuale di un'aula magna o di un cinema/teatro annesso all'Istituto, purché finalizzato o connesso all'attività scolastica;
- al servizio di trasporto degli allievi eventualmente prestato dall'Istituto limitatamente al tragitto casa/scuola e viceversa;
- all'esercizio di teatri, cinematografi e impianti sportivi, riservati agli allievi interni;

Gli allievi sono considerati terzi anche tra di loro.

Per le attività esterne alla scuola, tuttavia, resta fermo che l'assicurazione vale solo se l'Assicurato abbia predisposto la sorveglianza prevista dalla normativa scolastica.

Sono esclusi i danni a immobili, strutture, arredi ed attrezzature nonché a mezzi di trasporto.

Limitatamente agli oratori e ricreatori, si intendono esclusi i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Nel caso in cui sia assicurata la RCO e nei limiti dei relativi massimali, la garanzia vale anche per la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i casi di morte o lesioni gravi o gravissime - come definite dall'articolo 583 del codice penale - subite da:

- i membri elettivi degli organi collegiali scolastici previsti dalla normativa vigente;
- i familiari degli alunni che, a titolo volontario e gratuito e con l'autorizzazione degli Organi scolastici competenti, accompagnano gli allievi durante viaggi, visite, gite di istruzione o partecipano direttamente ad attività pratiche all'interno dell'Istituto scolastico assicurato ovvero prestano la loro opera negli Organismi di Gestione dello stesso.

RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei Prestatori di Lavoro dell'Istituto assicurato nonché, per gli Istituti scolastici, dei membri elettivi degli organi collegiali e dei familiari degli alunni che, per conto dell'Assicurato, a titolo volontario e gratuito e con l'autorizzazione degli organi scolastici competenti, svolgano compiti di rappresentanti presso gli Organi dell'Istituto, esercitino attività pratiche all'interno dell'Istituto Scolastico, accompagnino gli allievi durante viaggi, visite o gite d'istruzione, ovvero prestino la loro opera presso gli Organismi di Gestione

La garanzia vale per:

- i danni cagionati a terzi;
- il caso di morte o di lesioni gravi o gravissime - come definite dall'articolo 583 del codice penale - provocate ad altri Prestatori di Lavoro dell'Istituto assicurato o altre persone cui, per gli Istituti scolastici, si estende la presente garanzia.

Resta fermo che la presente estensione di garanzia concerne la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto accidentale.

Entro tali limiti FATA rinuncia alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato,

Si intende esclusa ogni responsabilità contabile e amministrativa.

BAR, MENSA, SERVIZIO DI REFEZIONE, DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende, inoltre, la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato in relazione all'esercizio di bar, mensa e servizio di refezione se gestiti direttamente. L'assicurazione si estende inoltre ai rischi relativi all'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Istituto, di distributori automatici di cibi e bevande.

La garanzia comprende i danni per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti* (anche importati dall'Assicurato) *entro un anno dalla consegna* e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

Qualora tali servizi siano gestiti da terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

INSEGNANTI, PRECETTORI, ISTITUTORI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile personale derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni

involontariamente cagionati a terzi, compresi gli allievi e gli altri membri del personale scolastico e parascolastico, nell'esercizio dell'attività di Insegnante svolta presso uno o più Asili o Giardini d'Infanzia, Istituti scolastici pubblici o privati e/o di Istitutore o Precettore presso Collegi, Convitti, Orfanotrofi, Colonie, Seminari, Oratori o Ricreatori.

È compresa la responsabilità indiretta che possa derivare all'Assicurato per fatto dell'allievo soggetto alla sua vigilanza.

La garanzia si estende altresì all'eventuale attività svolta dall'Assicurato all'esterno dell'area dell'Istituto in qualità di sorvegliante in occasione di gite scolastiche e/o visite culturali di uno o più giorni nonché - per le materie il cui insegnamento lo prevede - alle esercitazioni pratiche di laboratorio.

Resta ferma l'esclusione di qualunque danno patrimoniale non dovuto a lesioni corporali o danneggiamenti materiali a beni tangibili. La garanzia è, pertanto, inoperante per i danni dovuti a errori, disguidi, ritardi o smarrimenti nella redazione e/o conservazione di atti e documenti.

Si dà atto che la garanzia riguarda la responsabilità personale dell'Assicurato, esclusi eventuali maggiori oneri che possano derivare a termini di legge da vincoli di solidarietà con altri soggetti che devono rispondere del fatto dannoso.

INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA

L'assicurazione vale anche per l'insegnamento di attività sportive previste dai programmi scolastici durante le ore di lezione e ricreazione.

Ove l'estensione sia precisata in polizza e sia corrisposto il relativo sovrappremio, *ferma l'esclusione delle attività svolte presso Società sportive di ogni ordine e grado*, la garanzia è estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato, nella sua qualità di insegnante e/o istruttore di ginnastica, per attività sportive extrascolastiche, preparatorie di attività agonistiche.

PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA, PEDICURE E MANICURE

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento al termine per il manifestarsi del danno da applicazione dei prodotti ed a quanto previsto nel paragrafo SMERCIO DI PRODOTTI.

L'assicurazione concerne l'esercizio dell'attività descritta in polizza avente l'ubicazione ivi precisata, *svolta in conformità della normativa vigente.*

La garanzia si intende estesa ai servizi professionali a domicilio dei Clienti.

Relativamente all'attività di parrucchiere:

- a) l'assicurazione comprende altresì i danni derivanti dai servizi di manicure, pedicure e depilazione nonché da trattamenti estetici e di maquillage.
- b) la garanzia comprende, inoltre, i danni
 - a cose, con applicazione di una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro,
 - a persone

derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per cosmesi e profumi, *purché il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall'applicazione dei prodotti.*

SMERCIO DI PRODOTTI

La garanzia si estende ai danni cagionati dai prodotti *entro un anno dalla consegna* e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, *esclusi i danni dovuti a difetto originario degli stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato).*

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, *purché regolarmente collaudati*, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento*
- *attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione*
- *umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.*

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- la proprietà e la manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

TOILETTATURA DI ANIMALI

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento al termine per il manifestarsi del danno da applicazione dei prodotti ed a quanto previsto nel paragrafo VENDITA DI PRODOTTI PER ANIMALI.

L'assicurazione concerne l'esercizio dell'attività individuata nella descrizione del rischio contenuta in polizza avente l'ubicazione ivi precisata e svolta in conformità della normativa vigente.

La validità della garanzia è subordinata alla condizione che le attività svolte ed i trattamenti praticati non richiedano controlli veterinari.

L'assicurazione:

- a) comprende i danni per lesioni agli animali derivanti da servizi di toilette degli stessi, compresa l'applicazione di idonei prodotti per animali, *sempre che il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall'applicazione;*
- b) si estende ai servizi professionali a domicilio dei clienti.

Per i danni arrecati agli animali la garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250 per ogni animale danneggiato e fino a concorrenza del limite massimo di Euro 2.500 per sinistro e di Euro 7.500 per periodo assicurativo annuo o di minor durata del contratto.

VENDITA DI PRODOTTI PER ANIMALI

È compresa in garanzia l'attività di vendita di prodotti per animali nell'esercizio assicurato e l'assicurazione vale per i danni cagionati dai prodotti entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi i danni dovuti a difetto originario degli stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato).

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, *purché regolarmente collaudati*, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento*
- *attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione*
- *umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.*

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- la proprietà e la manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

ISTITUTI DI TRATTAMENTI ESTETICI, ISTITUTI DI CULTURA FISICA, MASSAGGI, SOLARIUM, CENTRI BENESSERE

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento al termine di 60 giorni per il manifestarsi del danno da applicazione dei prodotti ed a quanto previsto nel paragrafo SMERCEO DI PRODOTTI.

L'assicurazione concerne l'esercizio dell'attività individuata nella descrizione del rischio contenuta in polizza avente l'ubicazione

ivi precisata e svolta in conformità della normativa vigente.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici da parte dei Clienti, comprovati da apposita certificazione medica ove richiesta;
- all'espletamento dei controlli medici eventualmente necessari.

L'assicurazione vale anche per i danni derivanti da servizi di manicure, pedicure e depilazione nonché da trattamenti estetici e si intende estesa ai servizi professionali a domicilio dei Clienti.

Sono compresi i rischi relativi a massaggi, saune, solarium, parrucchieri, barbieri, cure termali, idroterapia e fangoterapia, purché siano stati espletati i relativi controlli medici, ove necessario.

La garanzia comprende, inoltre, i danni

- a cose, con applicazione di una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro,
- a persone derivanti dall'applicazione di tinture, decoloranti, prodotti per cosmesi e profumi, purché il trattamento sia stato effettuato durante il periodo di validità del contratto ed il danno si sia manifestato entro 60 giorni dall'applicazione dei prodotti.

SMERCIO DI PRODOTTI

L'assicurazione comprende, inoltre, i danni cagionati dai prodotti entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità dell'assicurazione, esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato).

Il massimale per sinistro indicato in polizza costituisce anche il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento) e/o dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, purché regolarmente collaudati, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia è prestata anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento
- attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione
- umidità, stitilicidio ed in genere insalubrità dei locali
- committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- la proprietà e la manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento al termine per la denuncia dei danni rispetto alla cessazione del contratto.

L'assicurazione è prestata in relazione all'esercizio, alternativo o congiunto, delle attività di deposito, riempimento di bombole presso la sede dell'impresa e depositi installati presso terzi nonché di distribuzione, anche al dettaglio, di bombole ed è efficace a condizione che l'Assicurato sia in regola con le norme di legge.

L'assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto indipendentemente dalla data di consegna o posa in opera delle bombole, purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto.

PRELIEVO, RIFORNIMENTO E CONSEGNA

L'assicurazione è valida per danni derivanti da operazioni di prelievo, rifornimento e consegna di merci, materiali e prodotti.

La garanzia comprende i danni alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni che per volume o per peso non possono essere rimosse, nonché quelli derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute diverse da veicoli a motore, con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e fino al massimo risarcimento di Euro 50.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

Restano comunque esclusi i danni:

- da furto
- dalla circolazione dei mezzi di trasporto
- alle cose che l'Assicurato possieda o detenga a qualunque titolo.

RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI UTILIZZATORI DELLE BOMBOLE

L'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile derivante agli utenti per danni cagionati a terzi che siano direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole nonché il regolatore di pressione e il tubo, *esclusi, quindi, gli apparecchi utilizzatori. La garanzia è operante esclusivamente quando la bombola venga utilizzata secondo la sua naturale destinazione.*

RESPONSABILITÀ DEI DISTRIBUTORI DI BOMBOLE GPL

Qualora l'assicurazione comprenda il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia si estende alla Responsabilità Civile derivante ai concessionari, subconcessionari, depositari e rivenditori per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose nell'esercizio delle loro attività, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, sempre che l'installazione venga effettuata da persona abilitata a norma delle disposizioni vigenti.

PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento di cui sia titolare l'Assicurato) e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e relativi impianti fissi, *purché regolarmente collaudati*, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi in via accessoria l'esercizio dell'attività.

La garanzia vale anche per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura *di altezza inferiore a mt. 2.*

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per ciascun sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento*
- *attività esercitate nei fabbricati diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione*
- *umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, ampliamento, sopraelevazione o demolizione.*

CONDUZIONE DEGLI UFFICI

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato dalla conduzione dell'ufficio o dello studio avente la sede indicata in polizza.

La garanzia non comprende i danni:

- *derivanti dall'esercizio di qualunque attività professionale o commerciale*
- *conseguenti alla committenza di lavori anche di ordinaria manutenzione*
- *cagionati all'immobile*

ISTITUTI DI VIGILANZA

La validità dell'assicurazione è subordinata all'esistenza delle autorizzazioni previste per l'esercizio dell'attività assicurata.

La garanzia comprende l'impiego per servizio di armi da fuoco, di velocipedi e di cani, in uso o di proprietà. *Limitatamente ai danni provocati da cani, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 50 per ogni sinistro.*

L'assicurazione non vale per la responsabilità contrattuale e per le perdite patrimoniali conseguenti.

ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ E SCUOLE SPORTIVE

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo BAR.

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile dell'Assicurato, *la cui attività sia svolta conformemente alla normativa vigente*, degli associati o degli allievi per i danni cagionati a terzi.

Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.

L'assicurazione non vale nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

Sono esclusi i rischi relativi alla Responsabilità Civile derivante dalla locazione di materiale sportivo, nonché dall'organizzazione di manifestazioni e/o gare in genere.

PROPRIETÀ DELLE ATTREZZATURE

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, *esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.*

BAR

È compreso il rischio relativo all'esercizio di un bar direttamente gestito all'interno dei locali dell'Assicurato.

La garanzia comprende i danni per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato) entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.* Qualora tale servizio sia gestito da terzi, la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI (ESCLUSI I CONCERTI)

Le seguenti condizioni speciali richiedono la specifica approvazione del Contraente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile con riferimento a quanto previsto nel paragrafo SMERCIO DI PRODOTTI.

L'assicurazione vale per i rischi dell'organizzazione di manifestazioni in genere.

La garanzia opera subordinatamente all'esistenza delle autorizzazioni previste dal vigente ordinamento giuridico per l'organizzazione dell'evento, conformemente alle disposizioni eventualmente emanate dalle Autorità competenti.

La garanzia comprende il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della manifestazione, nonché dalle relative operazioni di montaggio e smontaggio.

Sono considerati terzi i componenti del Comitato Organizzatore e tutti coloro che partecipano manualmente alle operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, *limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime - come definite dall'articolo 583 del codice penale.*

La garanzia per i danni a cose è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150 per ogni sinistro.

SMERCIO DI PRODOTTI

La garanzia comprende i danni per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati o venduti, *esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi o di loro componenti (anche importati dall'Assicurato) entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.*

Dalla garanzia restano esclusi:

- *i danni subiti da artisti, orchestrali, atleti che partecipano alla manifestazione, conducenti di veicoli o carri e dalle persone sugli stessi trasportati*
- *i danni al manto erboso, piante e simili, piste e pedane ed, in generale, alle strutture ed attrezzature esistenti nei luoghi sede delle manifestazioni*
- *i danni ad animali*
- *i rischi derivanti da detenzione ed uso di materiale pirotecnico, proprietà e/o uso di mezzi aerostatici, aeromodelli in genere*
- *gare o percorsi effettuati da veicoli a motore e natanti.*

ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS

L'assicurazione vale per l'esercizio delle attività o competenze istituzionali previste dalla legge 66/91 (Legge Quadro sul Volontariato) e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le attività svolte ai sensi del decreto legislativo n. 490/97 dalle Organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS).

L'assicurazione RCT vale altresì per lo svolgimento di attività mediche, infermieristiche o fisioterapiche, *purché dette attività siano svolte da associati o Prestatori di Lavoro regolarmente abilitati.*

Ove sia prestata la copertura Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro, la garanzia opera per tutti coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

La garanzia non vale per:

- *l'esercizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi che siano fonte di lucro diretto o indiretto*
- *i rischi relativi alla proprietà e/o conduzione di fabbricati ove si svolge l'attività*
- *ogni responsabilità contabile e amministrativa.*

RESPONSABILITÀ PERSONALE

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale degli associati, degli amministratori, dei Prestatori di Lavoro e delle persone che svolgono saltuariamente le attività istituzionali per conto dell'Associazione, per i danni cagionati a terzi, compresi gli assistiti.

La garanzia vale per :

- i danni cagionati a terzi
- i casi di morte o di lesioni gravi o gravissime - come definite dall'articolo 583 del codice penale - provocati ad altri Prestatori di Lavoro dell'Assicurato o altre persone cui si estende la presente garanzia.

Resta fermo che la presente estensione di garanzia concerne la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto accidentale.

Entro tali limiti FATA rinuncia alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato.

INFORTUNI DEGLI ASSOCIATI

Ove sia prestata altresì la copertura RCO, ai fini della presente garanzia sono considerati terzi gli associati, sia tra loro che nei confronti dell'Associazione, *limitatamente agli infortuni occorsi durante lo svolgimento delle attività istituzionali, dai quali sia derivata la morte o un'invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 38/00.*

FIERE, MOSTRE, MERCATI

L'assicurazione opera anche per i rischi derivanti dalla partecipazione, promozione, patrocinio ed organizzazione di iniziative e manifestazioni sociali e culturali attinenti lo scopo e l'attività dell'Associazione, comprese le operazioni di montaggio/smontaggio di eventuali stand, con la precisazione che, qualora l'allestimento e smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Sono esclusi i danni alle strutture, attrezzature e cose esistenti nei luoghi ove si svolgono le operazioni di montaggio e smontaggio degli stand.

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE - GESTIONE MENSE

L'assicurazione comprende i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande;
- la gestione di mense e spacci, compresi i danni per lesioni personali cagionate dai prodotti somministrati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione fermo restando che, qualora l'esercizio delle stesse sia affidato a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente. *Per tale garanzia il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo.*

La garanzia non comprende :

- i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli
- i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.

TRATTAMENTI CHIMICI

L'assicurazione è efficace a condizione che l'attività sia esercitata in conformità alle norme di legge.

Limitatamente ai lavori presso terzi, sono compresi i danni direttamente conseguenti ad esalazioni fumogene e gassose ed a contaminazioni di colture.

Qualora l'assicurazione sia estesa all'utilizzo di aeromobili per l'esercizio dell'attività assicurata, sono esclusi i danni imputabili all'esercente dell'aeromobile ai sensi delle leggi sulla navigazione aerea.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20% per ogni sinistro.

Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta altresì il limite di garanzia per ciascun periodo assicurativo.

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dall'uso di gas infiammabili o di sostanze che sviluppano gas infiammabili nonché dall'impiego di prodotti composti, in tutto o in parte, da sostanze chimiche il cui uso sia vietato dalla legge.

MEZZI SGOMBRANEVE, SPARTINEVE E MACCHINE AUSILIARIE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato nella sua qualità di proprietario o utente di macchine operatrici individuate in polizza, sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia, rompighiaccio e simili, ai sensi dell'articolo 58, comma 2 lettera b) del "Nuovo codice della strada" e relative norme di attuazione.

L'operatività della garanzia è subordinata al rispetto delle norme di legge in materia.

DANNI ALLE COSE NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Relativamente all'impiego dei mezzi cui si riferisce l'assicurazione, la garanzia si estende ai danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso non possono essere rimosse. *Tale estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 250 per ogni sinistro e con il massimo risarcimento di Euro 100.000 per ciascun sinistro e per periodo assicurativo.*

Restano comunque esclusi:

- *i rischi derivanti dalla circolazione*
- *i danni alle cose possedute o detenute dall'Assicurato a qualunque titolo*
- *i danni provocati alla pavimentazione stradale ed in genere alle cose su cui si eseguono i lavori.*

RISERVE DI CACCIA

L'assicurazione è prestata per l'esercizio della riserva di caccia descritta in polizza.

Sono esclusi i rischi relativi alla proprietà della riserva, all'attività venatoria di cui alla LEGGE 157/1992 e successive modificazioni ed integrazioni nonché i danni a terreni, coltivazioni, alla fauna ed all'ambiente in generale.

RISERVE DI PESCA

L'assicurazione è prestata per l'esercizio della riserva di pesca descritta in polizza.

Sono esclusi i rischi relativi alla Responsabilità Civile personale dei pescatori, alla proprietà della riserva, all'esistenza di dighe nonché i danni a terreni, coltivazioni, ittiofauna ed all'ambiente in generale.

VELOCIPEDI A NOLEGGIO

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile del conducente di velocipedi noleggiati quali biciclette, anche a motore, risciò e monopattini, anche elettrici.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 100 per ogni sinistro.

PROPRIETÀ DI INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà delle insegne e/o dei cartelli pubblicitari, anche luminosi, individuati in polizza, ovunque installati.

È compresa in garanzia la responsabilità che possa derivare all'Assicurato dalla sua qualità di committente per l'installazione e la manutenzione delle insegne e/o dei cartelli cui si riferisce l'assicurazione da parte di imprese che esercitino regolarmente la relativa attività.

Sono esclusi i danni alle opere ed alle cose sulle quali siano installati le insegne e/o i cartelli.

CLAUSOLE SPECIALI - GARANZIE FACOLTATIVE

(valide soltanto se espressamente richiamate in polizza con il relativo codice alfabetico)

A) PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DEI FABBRICATI NEI QUALI SI SVOLGE L'ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. 17, lettera d), l'assicurazione è estesa al rischio derivante dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento di cui sia titolare l'Assicurato) dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, compresi eventuali magazzini, uffici o depositi serventi, e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione, purché regolarmente collaudati.

La garanzia è operante per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla committenza di lavori di manutenzione ordinaria e restauro non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96, a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese esecutrici che esercitino regolarmente la relativa attività ed impieghino i propri Prestatori di Lavoro in conformità alla normativa vigente.

Per "impresa esecutrice" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia affidato la realizzazione di parte dei lavori regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) e terza rispetto all'Assicurato; sono equiparati i lavoratori autonomi come definiti dal decreto legislativo 494/96 ("persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"), inclusi il prestatore con contratto d'opera (art. 2222 del codice civile) ed il cottimista.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento;*
- *esercizio di attività diverse da quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;*
- *umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96, di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;*
- *vizi dei progetti forniti dall'Assicurato stesso all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa stessa nel caso di committenza di lavori di manutenzione ordinaria e restauro non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96.*

B) PROPRIETÀ DEI FABBRICATI DESCRITTI IN POLIZZA

A parziale deroga dell'art. 17, lettera d), l'assicurazione è estesa al rischio derivante dalla proprietà (o altro diritto reale di godimento di cui sia titolare l'Assicurato) dei fabbricati descritti in polizza diversi da quelli nei quali si svolge l'attività assicurata e dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione, purché regolarmente collaudati.

La garanzia è operante per i danni derivanti da spargimento d'acqua e da rigurgito di fogna, nonché per i rischi derivanti dall'esistenza di aree di pertinenza del fabbricato anche tenute a giardino, inclusi parchi e alberi di alto fusto, antenne radiotelevisive, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni in muratura di altezza inferiore a mt. 2.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia per danni a cose di Euro 150 per sinistro limitatamente ai danni provocati da alberi ad alto fusto, nonché da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna.

La garanzia vale anche per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla committenza di lavori di manutenzione ordinaria e restauro non rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 494/96, a condizione che i lavori siano stati affidati ad imprese esecutrici che esercitino regolarmente la relativa attività ed impieghino i propri Prestatori di Lavoro in conformità alla normativa vigente.

Per "impresa esecutrice" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia affidato la realizzazione di parte dei lavori regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) e terza rispetto all'Assicurato; sono equiparati i lavoratori autonomi come definiti dal decreto legislativo 494/96 ("persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"), inclusi il prestatore con contratto d'opera (art. 2222 del codice civile) ed il cottimista.

La garanzia non comprende i danni derivanti da:

- *esistenza di strade private, aree adibite a parcheggio, sbarre, cancelli automatici e di scorrimento*
- *esercizio, da parte dell'Assicurato e/o di altri, di industrie, commerci, arti e professioni;*
- *umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali*
- *committenza di lavori di manutenzione ordinaria rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 494/96, di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione*
- *vizi dei progetti forniti dall'Assicurato stesso all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa stessa nel caso di committenza di lavori di manutenzione ordinaria e restauro non rientranti nel campo di applicazione del Decreto legislativo 494/96.*

VALORE A NUOVO

Il valore del fabbricato risultante dal contratto deve corrispondere al "valore a nuovo del fabbricato" assicurato.

Se al momento del sinistro il "valore a nuovo del fabbricato" superi di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, FATA risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Tuttavia, limitatamente ai sinistri verificatisi entro tre anni dalla stipula del contratto, FATA rinuncia all'applicazione della regola proporzionale qualora le somme assicurate corrispondano all'effettivo valore dei beni al momento del perfezionamento del contratto stesso.

C) COMMITTENZA DI LAVORI EDILI (DECRETO LEGISLATIVO 494/96)

A parziale deroga ed integrazione di quanto previsto dalla condizione speciale "Proprietà di fabbricati" o dalle garanzie facoltative A) o B), l'assicurazione si estende altresì alla responsabilità dell'Assicurato quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 494/96.

La garanzia non comprende la responsabilità per o derivante da vizi dei progetti forniti dall'Assicurato stesso all'impresa esecutrice dei lavori o connessi alla direzione dei lavori da parte di persone estranee all'impresa appaltatrice.

Quanto stabilito dall'art. 15, lettera a), b) e d) "Persone non considerate terzi" relativamente all'Assicurato vale anche per l'impresa esecutrice.

Tale estensione di garanzia opera a condizione che:

- *l'Assicurato abbia comunque designato un soggetto terzo quale responsabile dei lavori per la progettazione e l'esecuzione dell'opera e/o il controllo della relativa esecuzione;*
- *ove si tratti di lavori per i quali tali figure sono previste dalla normativa vigente, siano stati altresì designati il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;*
- *che tali soggetti siano terzi rispetto all'Assicurato ed in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'espletamento dei relativi incarichi;*
- *con riferimento all'eventuale Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per gli infortuni sul lavoro occorsi ai Prestatori di Lavoro dell'impresa esecutrice, dall'evento siano derivati, in capo al danneggiato, la morte o un'invalidità permanente (escluse malattie professionali) non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 38/00.*

Per "impresa esecutrice" si intende la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato abbia affidato la realizzazione di parte dei lavori regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. (Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura) e terza rispetto all'Assicurato; sono equiparati i lavoratori autonomi come definiti dall'art. 2, lettera d), del decreto legislativo n. 494/96 ("persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"), inclusi il prestatore con contratto d'opera (art. 2222 del codice civile) ed il cottimista.

D) CONDUZIONE DI APPARTAMENTI, UFFICI E STUDI PROFESSIONALI

A parziale deroga di quanto previsto nella condizione speciale "Proprietà di Fabbricati", l'assicurazione è estesa alla responsabilità che possa derivare al condomino (o titolare di altro diritto reale di godimento) assicurato e/o al suo inquilino (locatario o comodatario con contratto regolarmente registrato) ovvero - nel caso in cui la presente condizione aggiuntiva acceda all'assicurazione della proprietà (e/o altri diritti reali di godimento) di un intero fabbricato in condominio - ai singoli inquilini (condomini o titolari di altro diritto reale di godimento, locatari e comodatari con contratto regolarmente registrato) ed ai familiari con gli stessi conviventi risultanti dallo stato di famiglia, *in relazione allo svolgimento, nei singoli appartamenti, studi o uffici professionali, delle normali attività personali e familiari o professionali.*

Si intende esclusa qualunque responsabilità professionale derivante dall'attività ivi esercitata.

La garanzia per i danni da caduta di oggetti da finestre e balconi è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di Euro 150 per ogni sinistro per danni a cose.

Ferma l'esclusione dei danni all'unità immobiliare dell'inquilino che ha cagionato il danno, la garanzia comprende, inoltre, i danni da spargimento d'acqua causato da rottura accidentale di apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti, con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150 per ogni sinistro.

Ove nel fabbricato siano presenti altresì esercizi commerciali o artigianali, per i danni alle cose contenute nei relativi locali, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200 per ogni esercizio e fino al massimo risarcimento di Euro 50.000 per ciascun sinistro e periodo assicurativo.

E) DANNI A MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO

A parziale deroga dell'art. 17 lettera f), l'assicurazione comprende altresì i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico (esclusi natanti e aeromobili) ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni ed ivi trovantisi a tal fine.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato.

Restano comunque esclusi i danni:

- da mancato uso
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi.

F) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA NELL'AMBITO DEI LAVORI

A parziale deroga dell'art. 17, lettera g), l'assicurazione vale per i danni provocati agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi, Prestatori di Lavoro, subappaltatori e loro Prestatori di Lavoro o di altri soggetti che occasionalmente partecipino manualmente alle attività oggetto di assicurazione, trovantisi in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori dell'Assicurato, che vengano danneggiati nel corso ed in conseguenza dell'attività assicurata, comprese le eventuali operazioni di carico e/o scarico di merci su mezzi, esclusi natanti ed aeromobili.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 200 per ogni mezzo danneggiato e fino al massimo risarcimento di Euro 3.500 per ogni sinistro e di Euro 25.000 per ciascun periodo assicurativo.

Dalla garanzia sono esclusi i danni:

- da mancato uso dei mezzi
- da incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi.

G) VEICOLI IN SOSTA NELLE AREE ADIBITE A PARCHEGGIO

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 17, lettera l), la garanzia si estende ai danni cagionati ai veicoli di proprietà dei Clienti o dei Prestatori di Lavoro dell'Assicurato trovantisi negli spazi destinati a parcheggio.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 200 per ogni mezzo e fino al massimo risarcimento di Euro 3.500 per ogni sinistro e di Euro 25.000 per ciascun periodo assicurativo.

Dalla garanzia sono esclusi i danni:

- da mancato uso dei mezzi
- da furto, incendio, esplosione o scoppio
- alle cose trasportate e a quelle che si trovino sui mezzi.

H) MALATTIE PROFESSIONALI

A parziale deroga dell'art. 17.3, l'assicurazione della **Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro** è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione di FATA:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- 1) per quei Prestatori di Lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali conseguenti:
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche o integrazioni;
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del decreto legislativo 626/94 e successive modifiche o integrazioni.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono ragionevolmente essere ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

FATA ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali lo stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le "Norme che regolano l'assicurazione" in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo a FATA l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

I) RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale dei Prestatori di Lavoro dell'Assicurato - incluso il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che abbia superato uno specifico corso in materia di sicurezza - *impiegati in conformità della normativa vigente, per i danni involontariamente cagionati a terzi rispetto all'Assicurato nello svolgimento delle loro mansioni.*

Resta fermo che la presente estensione di garanzia concerne la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi per fatto accidentale.

Entro tali limiti FATA rinuncia alla surrogazione nei diritti di regresso dell'Assicurato.

Ove sia prestata altresì la copertura Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, ai fini della presente garanzia sono equiparati ai terzi gli altri Prestatori di Lavoro dell'Assicurato *limitatamente agli infortuni sul lavoro dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art.13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 38/00.*

L) DANNI CAGIONATI DA ALTRE DITTE

A parziale deroga dell'art. 17, lettera c), l'assicurazione è operante per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per le lesioni corporali cagionate a terzi da:

- titolari e Prestatori di Lavoro regolarmente impiegati da ditte, quali aziende di trasporto o fornitori, che, *in via occasionale*, partecipino ai lavori di carico e scarico complementari all'attività assicurata, mentre attendono a tali attività,
- titolari e Prestatori di Lavoro regolarmente impiegati da altre ditte che si trovino nei locali dell'azienda assicurata per eseguire lavori di riparazione, manutenzione, collaudo o pulizia senza prendere parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione,
- consulenti che frequentino l'azienda assicurata per ragione del loro incarico,
- Prestatori di Lavoro regolarmente impiegati da enti o società terze per svolgere accertamenti e/o controlli in genere presso l'azienda assicurata per l'attività oggetto dell'assicurazione.

M) INFORTUNI DEI PRESTATORI DI LAVORO DI ALTRE DITTE

A parziale deroga di quanto previsto dall' art. 15 lettera c), sono considerati terzi, per le lesioni corporali conseguenti agli infortuni, *escluse le malattie professionali*, subiti nello svolgimento delle loro mansioni, i titolari ed i Prestatori di Lavoro di altre ditte - quali aziende di trasporto e fornitori - che, *impiegati da tali ditte in conformità della normativa vigente, in via occasionale, partecipino ai lavori di carico e scarico complementari all'attività oggetto dell'assicurazione. La garanzia vale per gli infortuni dai quali sia derivata la morte o una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 38/00.*

Ove sia richiamata altresì la garanzia facoltativa "Responsabilità personale dei Prestatori di Lavoro", *negli stessi limiti*, la presente garanzia si estende alla responsabilità personale e diretta dei Prestatori di Lavoro dell'Assicurato, incluso il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per i danni involontariamente cagionati ai soggetti di cui al precedente paragrafo nello svolgimento delle loro mansioni.

N) SERVIZIO DI GUARDAROBA

A parziale deroga dell'art. 17 lettera a), e) e k), l'assicurazione si estende ai danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi dell'art. 1784 del codice civile per sottrazione, distruzione o deterioramento degli abiti consegnatigli in custodia o deposito in connessione con l'attività oggetto dell'assicurazione.

La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni danneggiato e con il massimo risarcimento di Euro 1.000 per ogni danneggiato e di Euro 5.000 per ciascun periodo assicurativo.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio, bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e smacchiatura. Inoltre, ferma l'esclusione per le cose non consegnate, la garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori, marche e titoli di credito.

O) RESPONSABILITÀ INDIRETTA DEI GENITORI DEGLI ALUNNI MINORI

Ad integrazione di quanto previsto dalla condizione speciale "Istituti scolastici", l'assicurazione si estende alla Responsabilità Civile che possa derivare ai genitori e/o tutori degli alunni minorenni dell'Istituto assicurato per fatti dei minori stessi verificatisi nel corso dell'attività scolastica relativamente:

- a) ai danni cagionati a terzi, compresi gli altri alunni;
- b) al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime - come definite dall'art. 583 del codice penale - provocate ai Prestatori di Lavoro dell'Assicurato, ai membri degli organi collegiali scolastici ed ai familiari degli alunni che, a titolo volontario e gratuito e con l'autorizzazione degli organi scolastici competenti, accompagnano gli allievi durante viaggi, visite, gite d'istruzione o partecipano direttamente ad attività pratiche all'interno dell'Istituto o prestano la loro opera negli organismi di gestione dello stesso.

P) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai propri Prestatori di Lavoro in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano

di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero da lui presi o dati in locazione ed il Prestatore di Lavoro, alla guida al momento del sinistro, risulti munito di regolare patente di abilitazione.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Tuttavia, *non sono considerati terzi il conducente e le persone che si trovino con lo stesso nei rapporti di cui all'art. 15, lettera a).*

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione di FATA nei confronti dei responsabili.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Resta fermo che la garanzia è limitata alla responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori di Lavoro di cui lo stesso si avvalga nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, *nel rispetto delle norme di legge.*

Q) ESTENSIONI DIVERSE

INSEGNE E CARTELLI - DISTRIBUTORI DI CIBI E BEVANDE

L'assicurazione vale anche per i rischi relativi a:

- proprietà e manutenzione di insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati, con la precisazione che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente;
- l'esistenza, nell'ambito degli spazi di pertinenza dell'Assicurato, di distributori automatici di cibi e bevande, nonché la gestione dell'eventuale mensa aziendale fermo restando che, qualora l'esercizio della stessa sia affidato a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

Limitatamente alla gestione della mensa, si precisa che i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni alle cose su cui siano installati le insegne e/o i cartelli.

SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PRONTO SOCCORSO

La garanzia si estende alla Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato:

- dal servizio di vigilanza effettuato nell'ambito dei fabbricati e delle aree aziendali, anche a mezzo guardiani armati e cani, in uso o di proprietà. *Limitatamente ai danni provocati da cani, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 50 per ogni sinistro;*
- dai servizi sanitari, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso posti all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli incaricati del servizio anche se non Prestatori di Lavoro.

FIERE, MOSTRE, MERCATI

L'assicurazione opera inoltre per i rischi derivanti dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, comprese le operazioni di allestimento e smontaggio degli stand con la precisazione che, qualora l'allestimento e smontaggio sia affidato a terzi, la garanzia opera nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente.

RC GENERALE

RC GENERALE

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DI FATA RISCHI DIVERSI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Capitale Sociale Euro 5.202.079,00 (i.v.)
Registro delle Imprese di Roma
Codice Fiscale e Partita IVA n. 09052321008
Iscritta all'Albo delle Imprese
di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00154.
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento
di ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Società appartenente al Gruppo Generali
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.

Società per Azioni di Assicurazioni e Riassicurazioni
Via Urbana, 169/A - 00184 Roma
Tel. 06.47651 - Fax 06.4871187
Telegramma ASSIFATA ROMA
www.fata-assicurazioni.it



FATA
ASSICURAZIONI



Mod. 14/506.1 - Ed. 12/2010
Studio Grafico BB - Roma